



## ***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto***

**Deliberazione 07/2012**

### **RECUPERO QUOTE DI EMISSIONE INDEBITAMENTE RILASCIATE AD IMPIANTI IN CHIUSURA**

Nella riunione del 13 aprile 2012

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni intervenute;

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, recante “*Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.*”, e successive modificazioni intervenute, ed in particolare:

- l’articolo 11, comma 2, che stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione;
- l’articolo 14 che istituisce il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate, e che attribuisce le funzioni di amministratore del Registro ad ISPRA;
- l’articolo 21, comma 3, che stabilisce che i gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

VISTO l’articolo 2033 codice civile ai sensi del quale “*Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (...)*”;

VISTO il Decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 e relativi allegati, ed in particolare il paragrafo 5, Allegato B, recante “*Elementi di dettaglio inerenti la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure d’impianto*”;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 20/2008, recante “*Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche intervenute, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea*”, con la quale sono state assegnate per il periodo 2008/2012 e rilasciate per l’anno 2008 al gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 1006 38.624 quote di emissioni di CO<sub>2</sub>;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 6/2009 recante “*Rilascio delle quote di CO<sub>2</sub> per l’anno 2009*”, con quale sono state rilasciate, per l’anno 2009, al gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 11 quote pari a 21.834, al gestore autorizzato con n.1006 quote 38.624, al gestore autorizzato con n 1134 quote pari a 8.578;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 3/2010 recante “*Rilascio delle quote di CO<sub>2</sub> per l’anno 2010*”, con quale sono state rilasciate, per l’anno 2010, al gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 178 quote pari a 40.113;

VISTE le deliberazioni di questo Comitato n. 22/2009, n. 21/2010 e n. 12/2010 recanti “*Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra*”, ed in particolare l’allegato D in cui sono riportate le revoche alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra n. 1006, n. 11 e 178, n. 1134;

CONSIDERATO che, i gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con n. 11, 178, 1006 e 1134, non hanno ottemperato all’obbligo di comunicazione del sopravvenuto stato di chiusura/sospensione entro i termini previsti dall’articolo 21, Decreto Legislativo n. 216/2006,

CONSIDERATO inoltre, che:

Il gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 11, in data 29 marzo 2010, inviava a questo Comitato una comunicazione con la quale dichiarava che a partire dal 1 gennaio 2009 l’impianto non svolge attività regolate dalla direttiva 2003/87/CE;

Il gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 178, in data 24 giugno 2010, inviava a questo Comitato una comunicazione con la quale dichiarava la chiusura totale dell’impianto a seguito della sospensione totale delle attività avvenuta dal 23 dicembre 2009 al 23 giugno 2010;

Il gestore dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1006 ometteva di comunicare la chiusura dell’impianto, appresa da questo Comitato solo a seguito della richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per l’impianto in questione da parte del gestore ICR S.r.l. subentrato ad Enercell S.p.a e che pertanto questo Comitato ha revocato l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra con deliberazione n. 22 in data 7 luglio 2009, ossia successivamente alla data di rilascio delle quote per l’anno 2008 (deliberazione 20/2008 del 28 novembre 2008) e 2009 (deliberazione 06/2009 del 5 marzo 2009);

Il gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con n. 1134, in data 16 aprile 2010 inviava a questo Comitato una comunicazione con la quale dichiarava la chiusura totale dell'impianto a partire dal 1 luglio 2008;

CONSIDERATO che le predette comunicazioni sono state effettuate in violazione termini previsti dall'articolo 21, decreto legislativo n. 216/2006;

CONSIDERATO che le quote di emissione di CO<sub>2</sub> indebitamente rilasciate a causa delle circostanze sopra indicate, sono identificate come segue:

<b>N. aut.</b>	<b>Gestore</b>	<b>Quote indebitamente rilasciate</b>	<b>Anno di riferimento</b>	<b>Delibera di rilascio</b>
11	Carrozzeria Bertone S.p.a.	21.834	2009	06/2009
178	Compagnia Elettrica Lombarda S.p.a.	40.113	2010	03/2010
1006	Enercell, S.p.a.	38.624	2008	20/2008
		38.624	2009	06/2009
1134	Terrecotte S.r.l.	8.578	2009	06/2009

RITENUTO pertanto di dover procedere al recupero delle quote indebitamente rilasciate come indicate nella tabella sopra citata attraverso il trasferimento delle stesse nella riserva "nuovi entranti" del conto "Italia" del CITL;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Art.1

1. L'Amministratore del Registro delle quote di emissione di cui all'articolo 14, decreto legislativo 4 aprile 2006, e s.m.i., procede al recupero delle quote indebitamente rilasciate conformemente a quanto riportato nella seguente tabella.

<b>N. aut.</b>	<b>Gestore</b>	<b>Quote da recuperare</b>	<b>Anno di riferimento</b>
11	Carrozzeria Bertone S.p.a.	21.834	2009
178	Compagnia Elettrica Lombarda S.p.a.	40.113	2010
1006	Enercell, S.p.a.	38.624	2008
		38.624	2009
1134	Terrecotte S.r.l.	8.578	2009

2. L'Amministratore di cui al precedente comma provvede, altresì, a trasferire le quote recuperate nella riserva "nuovi entranti" del conto "Italia" del CITL. La presente deliberazione è inviata all'Amministratore il quale possa dare comunicazione al Comitato degli esiti delle quote recuperate.

#### Art. 2

1. L'Amministratore del Registro delle emissioni comunica, nelle forme di legge, ai gestori degli impianti di cui all'articolo 1, l'avvenuto recupero delle quote.

Il Presidente  
Dott. Mariano Grillo

